



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 82/2020

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO DI DIMENSIONI RIDOTTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013 N. 30 E S.M.I. CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 2303

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale *“l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all'art. 24, comma 1”* e l'allegato 1 in virtù del quale *“se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto”*;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ai sensi del quale si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando *“l'impianto non esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva”* e comma 3, ai sensi del quale *“il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attività”*;

VISTO l'articolo 1 della Deliberazione n. 16/2013 del 25/7/2013 di questo Comitato in virtù del quale agli impianti di cui al comma 1, limitatamente al periodo di esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla direttiva 2003/87/CE, si applicano esclusivamente gli articoli 2, 3, 4, 24, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 44 e 45 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (d'ora in avanti *“decreto legislativo 30/2013”*) nonché le delibere, compresa la presente, emanate da questo Comitato quali *“Misure nazionale equivalenti”*, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30/2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO l'articolo 9 della Deliberazione n. 16/2013 del 25/7/2013 in merito alla "Disciplina della chiusura degli impianti" e in particolare il comma 3 dello stesso articolo in virtù del quale *"l'autorizzazione decade a seguito della comunicazione da parte del gestore [...] e il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro"*;

CONSIDERATO che ai fini dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i. per «cessazione definitiva di attività» si intende, altresì, per gli impianti esercenti un'attività la cui soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, il non raggiungimento della soglia espressa in termini di capacità di produzione di tale attività;

VISTA la comunicazione ricevuta dal gestore il 31 maggio 2019 (Prot.Cle.ETS. Prot.0007382.31-05-2019 del 31/05/2019) con cui il gestore ha dichiarato la sussistenza dei requisiti per l'uscita dal campo di applicazione per «cessazione definitiva di attività» dell'impianto in quanto *"la produzione si attesta sotto la soglia delle 75 tonnellate al giorno di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare, tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane [...]"* e la successiva dichiarazione, a conferma della precedente, ricevuta in data 9 giugno 2020 per il tramite della casella elettronica piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it nella quale il gestore ha risposto alla richiesta di integrazioni di questo Comitato recante data 22/05/2020 per il tramite del "Portale ETS" e specificato la data e caratteristiche della variazione della configurazione impiantistica relativamente alla dismissione del forno a rulli e alla ulteriore modulazione dell'apparato di combustione del forno a tunnel;

VISTA la delibera n. 64/2017 "Struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013" e in particolare l'art.2 che ne disciplina l'aggiornamento;

VISTA la delibera n. 164/2019 del 6/12/2019 recante *"Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES"* e in particolare l'articolo 2 che ha demandato a successiva deliberazione l'estensione dell'utilizzo del portale web www.ets.minambiente.it anche agli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, come previsto dalla Deliberazione 16/2013 articolo 9 comma 2 *"il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa"* e, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9 *"il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emettitori (REnape)"*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui all'articolo 8 comma 2 della delibera 16/2013 la comunicazione delle emissioni è verificata da un Verificatore accreditato ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. 30/2013 che può effettuare la verifica "fuori Sito";

VISTA la delibera 13/2014 del 4 aprile 2014, recante *"Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013 e successive modificazioni"*;

VISTA la Deliberazione n. 60/2020 del 21/4/2020 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della modalità di trasmissione della comunicazione delle emissioni da parte degli impianti di dimensioni ridotte alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale di cui al D.P.C.M 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020"*;

CONSIDERATA il nuovo Portale ETS e in particolare la base-dati "EU ETS – Italia - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile all'indirizzo ets.minambiente.it;

CONSIDERATO che l'impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell'articolo 24, comma 1), lettera c) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. e a far data dal 1/1/2020 sono pienamente operative le modifiche apportate alla configurazione impiantistica tale da comportare la ridefinizione della capacità produttiva dell'impianto al di sotto della soglia prevista dall'allegato 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i.;

ACQUISITA l'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato in data 18/6/2020 ("20200609_2303_CAMPO-APPL-rev.docx");

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 19 giugno 2020:

DELIBERA

Art. 1

(Decadenza dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 della Deliberazione n. 16/2013 è disposta la decadenza dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell'impianto di cui all'allegato A della presente deliberazione a decorrere dal 1/1/2020.
2. La presente delibera fa salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. e dalla deliberazione 16/2013 articolo 2 con riferimento all'obbligo di conformità per il periodo 2019-2020.
3. La presente delibera fa salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 6 lettera a) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. nelle modalità prescritte dalla deliberazione 16/2013 articolo 8, nella forma e modalità indicate dalla Deliberazione n. 13/2014 e Deliberazione n. 60/2020 con riferimento all'obbligo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni per l'anno 2019.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, e sul nuovo Portale ETS (ets.minambiente.it).
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni nel conto associato all'impianto.
3. Il RENape è aggiornato coerentemente con quanto disposto dalla presente delibera e secondo quanto previsto dalla delibera 64/2017..

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Caretoni

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data cessazione
2303	Cotto Cusimano S.r.l	Cotto Cusimano S.r.l	C.DA CAMPO 21 88040 SETTINGIANO (CZ)	31/12/2019